



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di formazione per la detenzione e il trattamento di animali da compagnia e selvatici

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia (art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn). Tra gli animali da compagnia figurano sia gli animali domestici che gli animali selvatici.

Gli animali selvatici sono tutti quegli animali non elencati in modo esplicito tra gli animali domestici (cfr. art. 2 cpv. 1 OPAn). Agli animali selvatici appartengono anche alcuni animali da compagnia molto amati come i porcellini d'India o i parrocchetti ondulati (cfr. allegato 2 OPAn). Le specie selvatiche indigene sono protette ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, motivo per il quale non vengono qui elencate. Le informazioni tecniche offrono una panoramica dell'obbligo di formazione per la detenzione di animali da compagnia e selvatici, sulla base di esempi scelti.

Requisiti di formazione

Chi è responsabile della detenzione e dell'accudimento soggetti all'obbligo di autorizzazione di animali da compagnia e selvatici, deve possedere, in linea di massima, un diploma di guardiano di animali ai sensi dell'art. 195 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali. Se si accudisce un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente una formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85 cpv. 2). La FSNP è sufficiente anche per l'accudimento professionale di 19 animali al massimo (cfr. art. 102 cpv. 2 OPAn). In determinati casi può essere sufficiente un attestato di competenza AC. FSNP e AC devono essere stati riconosciuti dall'USAV.

In singoli casi l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta, ad esempio perché non viene offerta la formazione richiesta per una specie di animali selvatici detenuta di rado. La persona interessata deve disporre di conoscenze e competenze analoghe e documentabili oppure svolgere una professione con requisiti analoghi (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

Obbligo di formazione

Le seguenti detenzioni di animali da compagnia e selvatici sono soggette all'obbligo di formazione:

- detenzioni professionali di animali selvatici (cfr. art. 85 + 90 OPAn);
- detenzioni agricole di animali selvatici (cfr. art. 85 + art. 90, cpv. 2, lett. b OPAn);
- accudimento professionale di animali da compagnia e selvatici (cfr. art. 102 OPAn);
- cessione di animali da compagnia ai sensi dell'art. 101 lett. c Ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 102 OPAn);
- detenzioni di animali selvatici private ai sensi degli art. 85 + 89 Ordinanza sulla protezione degli animali;
- detenzione di ibridi ai sensi dell'art. 86 OPAn.

Obbligo di formazione per detenzioni professionali di animali selvatici (selezione)

Zoo, circhi, acquari d'esposizione:

- guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. 1 + art. 90 cpv. 2 lett. a OPAn).

Utilizzo medico dei pesci Garra rufa:

- formazione specialistica non legata a una professione FSNP, escluso guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. 1-2 + art. 90 cpv. 2 lett. b OPAn).

Uso agricolo di selvaggina d'allevamento:

- formazione specialistica non legata a una professione FSNP, escluso guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. 1-2 + art. 90 cpv. 2 lett. b OPAn).

Vivai di acqua salata per astici nella ristorazione

- formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85 cpv. 2 + art. 90 cpv. 3 lett. a OPAn).

Obbligo di formazione per detenzioni professionali di animali da compagnia (selezione)

Formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 197 OPAn)

- rifugi o pensioni per animali con al massimo 19 posti, escluso il guardiano di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 + cpv. 2 lett. a OPAn);
- accudimento professionale di 19 animali al massimo, esclusi i guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 e 2 lett. b OPAn);
- cessione di oltre 1000 pesci ornamentali all'anno, esclusi i guardiani di animali (cfr. art. 101 lett. c + art. 102 cpv. 4 OPAn);
- cessione dei discendenti di oltre 25 coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta all'anno, esclusi i guardiani di animali (cfr. art. 101 lett. c + art. 102 cpv. 4 OPAn).

Attestato di competenza AC (cfr. art. 198 OPAn)

- rifugi o pensioni per animali con al massimo 5 posti (cfr. art. 102 cpv. 3 OPAn);
- accudimento professionale di al massimo 5 animali da compagnia o selvatici (cfr. art. 102, cpv. 3 OPAn).

Obbligo di formazione per detenzioni private di animali selvatici

È necessario poter attestare le seguenti formazioni minime per le detenzioni private di animali da compagnia e selvatici nelle quali gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione:

Per mammiferi soggetti ad autorizzazione

Formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85, cpv. 2 e 3, lett. a OPAn)

- ibridi ai sensi dell'art. 86 OPAn;
- lupo;
- servalo;
- ghepardo;
- scimmia;
- cervo;
- cammello e dromedario;
- cinghiale;
- zebra;
- petauridi e tutti gli altri marsupiali;
- tutti gli altri mammiferi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 89, lett. a-c OPAn, per i quali non è sufficiente un attestato di competenza (cfr. paragrafo seguente).

Attestato di competenza AC (art. 85 cpv. 3 lett. a OPAn)

- furetto;
- nasua, procione;
- wallaby di Bennet, wallaby Parma;
- chiroteri;
- insettivori;
- tenrecidi;
- tupaidi;
- roditori soggetti ad autorizzazione (cfr. all. 2 tab. 1 n. 48-63 OPAn).

Senza attestato di formazione è possibile detenere (elenco non esaustivo):

- cani domestici (fatte salve le leggi cantonali sui cani);
- gatti domestici;
- conigli domestici;
- piccoli roditori: porcellini d'India, criceti, topi, gerbilli della Mongolia (merioni), ratti, degu, cincillà, scoiattoli striati.

Uccelli soggetti ad autorizzazione

Formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85, cpv. 2 + art. 3, lett. b OPAn)

- rapaci;
- ratiti;
- gruiformi;
- pinguini.

Attestato di competenza AC (art. 85 cpv. 3 lett. b OPAn)

- pappagalli di grandi dimensioni (per ulteriori informazioni, consultare le Informazioni tecniche 3.1 «Obbligo di autorizzazione per pappagalli di grandi dimensioni»);
- altri uccelli soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 89 lett. d OPAn, per i quali non è richiesta alcuna FSNP (cfr. sopra).

Senza attestato di formazione è possibile detenere (elenco non esaustivo):

- canarini e parrocchetti ondulati, calopsitte e altre cocorite;

- pappagalli cenerini e altri pappagalli, eccetto ara e cacaetua di grossa taglia;
- agapornidi;
- estrildidi;
- quaglie (coturnix japonica).

Per i rettili soggetti ad autorizzazione

Formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85, cpv. 2 + art. 3, lett. c OPAn)

- coccodrilli;
- testuggini giganti;
- tartarughe marine.

Attestato di competenza AC (art. 85 cpv. 3 lett. c OPAn)

- boidi di grossa taglia, che in età adulta superano i 3 m di lunghezza, eccetto il boa constrictor;
- serpenti velenosi (serpenti dotati di apparato velenifero e in grado di usare il veleno, cfr. art. 89 lett. h OPAn);
- camaleonti;
- iguane, che in età adulta raggiungono una lunghezza complessiva di 1 m, nonché iguane delle Fiji;
- varani e tegu che in età adulta raggiungono una lunghezza complessiva di oltre 1 m;
- altri rettili soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 89 lett. f OPAn, per i quali non è richiesta alcuna FSNP (cfr. sopra).

Senza attestato di formazione è possibile detenere (elenco non esaustivo):

- serpenti che non rientrano né tra i boidi di grandi dimensioni né tra i serpenti velenosi (cfr. art. 89 lett. f + h OPAn);
- boa constrictor (cfr. art. 89 lett. f OPAn);
- lucertole (cfr. all. 2 tab. 5 n. 24-25 OPAn);
- agamidi, eccetto gli idrosauri (cfr. all. 2 tab. 5 n. 19-23 OPAn);
- gechi (cfr. all. 2 tab. 5 n. 30-32 OPAn).

Per pesci soggetti ad autorizzazione

Attestato di competenza AC (art. 85 cpv. 3 lett. d OPAn)

- squali;
- razze;
- pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a un metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca (cfr. art. 89 lett. e OPAn).

Senza attestato di formazione è possibile detenere (elenco non esaustivo):

- pesci d'acquario;
- pesci rossi;
- carpe koi.

Per anfibi soggetti ad autorizzazione

Formazione specialistica non legata a una professione FSNP (cfr. art. 85, cpv. 2 + art. 89, lett. g OPAn)

- rana golia;

- salamandre giganti.

Senza attestato di formazione è possibile detenere (elenco non esaustivo):

- rane arboricole e altre rane (cfr. all. 2 tab. 6 n. 1-6 OPAn);
- gechi (cfr. all. 2 tab. 6 n. 7-9 OPAn).

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 OPAn	Definizioni
<p>¹ A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>animali domestici</i>: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre;b. <i>animali selvatici</i>: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi. <p>² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>animali da reddito</i>: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere;b. <i>animali da compagnia</i>: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia.	
Art. 85 OPAn	Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici
<p>¹ Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.</p> <p>² Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.</p> <p>³ Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chiroteri, insettivori, tenrecidi, tupaïdi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione;b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i cocodrilli;d. i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.	
Art. 86 OPAn	Ibridi
<p>Sono equiparati agli animali selvatici:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la progenie ottenuta dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica;b. la progenie ottenuta dall'incrocio con animali di cui alla lettera a;c. la progenie di prima generazione ottenuta dall'incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.	

Art. 89 OPAn

Detenzione privata di animali selvatici

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni;
- b. tutti i marsupiali;
- c. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, isticri, bradipi, ateruro;
- d. becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, trampolieri, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibri, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
- e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a un metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;
- f. tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermodochelyidae*), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Dipsochelys* spp., *Chelonoidis nigra* ssp.), testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*), tartarughe alligatore (*Chelydridae*), tartarughe collo di serpente (*Chelidae*), tartarughe Pelomedusidae (*Pelomedusidae*); tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (*Amyda cartilaginea*, *Aspideretes nigricans*, *Chitra* spp., *Pelochelys* spp., *Rafetus* spp., *Trionyx triunguis*), podocnemididi di grossa taglia (*Podocnemis expansa*), geoemididi asiatiche di grossa taglia (*Batagur borneensis*, *Orlitia borneensis*); tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon* spp.); iguane terrestri delle Galapagos (*Conolophus* spp.), iguane marine (*Amblyrhynchus cristatus*); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*; elodermi (*Heloderma*); tutti i camaleonti (*Chamaeleonidae*); idrosauri (*Hydrosaurus* spp.); draghi volanti (*Draco* spp.), diavoli spinosi (*Moloch horridus*); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*;
- g. rana golia, salamandre giganti;
- h. serpenti dotati di un apparato velenifero e in grado di usare il veleno (serpenti velenosi), eccettuati i serpenti velenosi non pericolosi definiti dall'USAV in un'ordinanza.

Art. 90 OPAn

Detenzione professionale di animali selvatici

¹ Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

² Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

- a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
- b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
- c. le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:

- a. i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;
- b. gli acquari privati utilizzati per scopi ornamentali, anche se gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo;
- c. le detenzioni di quaglie della specie *Coturnix japonica*, se non sono tenuti contemporaneamente più di 50 animali adulti.

Art. 101 lett. a-c OPAn

Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- a. gestisce una pensione o un rifugio per animali con più di cinque posti;
- b. offre a titolo professionale servizi di accudimento per più di cinque animali;
- c. cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno:
 1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani,

2. venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti,
3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d'India,
4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,
5. 1000 pesci ornamentali,
6. 100 rettili,
7. i discendenti di oltre venticinque coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta, di oltre dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di oltre cinque coppie di ara o di cacatua;

Art. 102 OPAn Requisiti riguardanti il personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

- ¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.
- ² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:
 - a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
 - b. nelle altre forme di accudimento professionale di 19 animali al massimo;
- ³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 5 animali è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per la detenzione delle specie animali di cui si occupa.
- ⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
- ⁵ Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.

Art. 195 OPAn Guardiani di animali

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:

- a. un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPPr;
- b. un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFI del 22 agosto 1986 concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali;
- c. un certificato di capacità rilasciato dall'USAV prima del 1998.

Art. 197 cpv. 1–2 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
- ² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

Art. 198 cpv. 1–2 OPAn Formazione con attestato di competenza

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
- ² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 1 + 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

- ¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.

- ³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.